


BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA
Art. 1
Oggetto

1. È indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n.ro 1 borsa di studio per attività di ricerca come di seguito specificato:

Programma di ricerca	<i>Studio di percorsi di sviluppo femminile adolescenziale in Kenya</i> -- <i>Adolescent Female Development Pathways in Kenya</i>
Descrizione sommaria dell'attività di ricerca	L'osservazione dei processi di crescita femminile in alcuni contesti geo-culturali del Kenya, consente di analizzare l'intreccio tra povertà educativa, disuguaglianze di genere e processi di soggettivazione. Il progetto si propone di esplorare gli spazi e i tempi dell'adolescenza femminile in Kenya, sia attraverso l'identificazione delle risorse educative presenti in specifici tessuti comunitari, sia attraverso l'esame dei percorsi di costruzione identitaria e di forme di agency. Il progetto, che si configura come ricerca-azione, mette a sistema la riflessione pedagogica, gli studi di genere in prospettiva trans-culturale, e le istanze de-coloniali che contestano la centralità di modelli formativi occidentali. L'obiettivo è quello di costruire occasioni di dialogo e collaborazione con alcune comunità locali per co-progettare strategie e pratiche educative che possano garantire processi di empowerment femminile.
Ulteriori indicazioni sul programma di ricerca	L'attività di ricerca del borsista sarà finanziata con le risorse provenienti dai fondi "Margini progetti ricerca conclusi prof.ssa Stara 2024" assegnati al budget del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo.
Modalità di svolgimento dell'incarico	Il progetto prevede almeno due periodi di mobilità di ricerca in Kenya (da effettuarsi a Kilifi, Malindi, Mombasa e Nairobi) per una durata di non meno di 45 giorni totali, finalizzati all'esplorazione e osservazione di contesti di disagio urbano e periferico e alla successiva raccolta e analisi di dati. Il/la borsista dovrà confrontarsi con realtà educativo-culturali formali e non formali, concentrandosi sulle traiettorie esistenziali femminili segnate da difficoltà economiche, povertà esperienziale, esclusione da progetti di dignitosa costruzione del proprio futuro. Il/la borsista si impegna nella disseminazione dei risultati della ricerca in forma di prodotti scientifici e partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Inoltre si richiede che il/la borsista sia presente almeno un giorno alla settimana nel Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo.
Struttura di afferenza	Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo
Responsabile scientifico	Prof.ssa Flavia Stara, professoressa di I fascia di Pedagogia generale e sociale
Settore scientifico disciplinare	PAED-01/A (Pedagogia generale e sociale)



Numero di borse	1 (uno)
Durata	6 (sei) mesi
Importo	€ 7.700,00 (lordo ente) € 7.096,77 (lordo percipiente)
Prove di selezione	Il colloquio si terrà il 13/04/2026, ore 10:00, in presenza. Luogo e/o collegamenti, avvisi, comunicazioni ed eventuali variazioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università al link https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/finanziamenti-ricerca/borseattivitaricerca La pubblicazione di convocazioni, avvisi, comunicazioni ed eventuali variazioni sul sito istituzionale vale come notifica ufficiale ai candidati.

2. L'Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori, disponibili sul sito di Ateneo <https://www.unimc.it/it/ricerca/hrs4r/hrs4r-human-resources-strategy-for-researchers>.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso del titolo di Laurea Magistrale o Laurea equivalente o il Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o titolo equivalente conseguito all'estero, in Scienze pedagogiche/Pedagogia della disabilità e marginalità (LM-85), corredato da un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata allo studio sul tema oggetto del programma di ricerca. È riconosciuto il principio di assorbimento dei titoli di studio: il possesso di un titolo accademico di livello superiore si considera valido ai fini dell'ammissione in luogo di quello inferiore richiesto.
2. Per i titoli conseguiti all'estero, l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla commissione giudicatrice ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, esclusivamente dietro presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'Art. 5 co. 3 lettera h. L'assenza del titolo accademico estero accompagnato da copia della traduzione legalizzata, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione finale, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata, è causa di esclusione dalla presente procedura di selezione.
3. Per partecipare al presente bando, inoltre, è necessario:
 - a. godere dei diritti civili e politici;
 - b. essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
 - c. per i cittadini stranieri, possedere ottima conoscenza della lingua italiana.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
5. L'Università, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 3

Ulteriori requisiti preferenziali per la partecipazione

1. La commissione giudicatrice valuterà con particolare attenzione:
 - a. Esperienze educativo-formative con migranti adolescenti e adulti (sia in contesti scolastici che presso associazioni);
 - b. Esperienze educative con soggetti vulnerabili a livello socio-economico;
 - c. Buona conoscenza di almeno due lingue straniere europee (per i candidati stranieri si richiede ottima conoscenza della lingua italiana);
 - d. Competenze di ricerca in ambito interculturale e transculturale;
 - e. Competenze informatiche e di didattica di materie di ambito pedagogico.

Art. 4

Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con professori o ricercatori appartenenti al Dipartimento presso cui si attiva la borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Macerata.
2. Il personale dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere titolare di borse di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa.
3. Le borse di ricerca non sono cumulabili con assegni di ricerca e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. Il bando sarà reso pubblico sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/borseattivitaricerca>).
2. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata per via telematica attraverso il form online disponibile all'indirizzo <https://pica.cineca.it/>, selezionando Università degli Studi di Macerata – Bandi/Calls. La procedura di presentazione della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 01/04/2026.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica eletto agli effetti del concorso;
 - b. se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - c. il livello di conoscenza della lingua inglese;
 - d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 - e. i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì la cittadinanza di cui sono in possesso, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
 - f. il diploma di laurea posseduto, il titolo della tesi, il nome del relatore, la data di conseguimento, la votazione conseguita e l'Università sede del corso, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'università estera;

- g. l'eventuale diploma di dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore, la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso di dottorato, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'università estera;
 - h. nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione;
 - i. di non incorrere nei casi di incompatibilità e divieto di cumulo di cui all'art 4;
 - j. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della propria posizione, nonché della residenza e/o del recapito che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda;
 - k. di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso;
 - l. gli eventuali contratti di cui è stato precedentemente titolare;
 - m. gli eventuali altri titoli conseguiti utili ai fini della valutazione.
- 4. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta dell'eventuale ausilio necessario per poter sostenere le prove.
 - 5. I candidati dovranno allegare la seguente documentazione:
 - a. il proprio curriculum scientifico-professionale, firmato e datato;
 - b. l'elenco di tutti i titoli e delle pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione;
 - c. le pubblicazioni di cui al precedente punto b) in formato .pdf;
 - d. eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
 - e. copia di un documento di identità in corso di validità;
 - f. copia del codice fiscale.
 - 6. I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione debbono essere posseduti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
 - 7. Quanto autocertificato dal vincitore della presente procedura selettiva potrà essere oggetto, da parte dell'Università, di idonei controlli di veridicità.
 - 8. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall'Università di Macerata.
 - 9. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte con firma autografa e/o digitale (l'autenticazione tramite SPID equivale a firma), quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, nonché le domande presentate con modalità diverse da quelli indicate al comma 2 del presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata esclusa sarà data comunicazione all'indirizzo di posta elettronica eletto in sede di domanda.
 - 10. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito indicato nella domanda, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

Commissione giudicatrice

- 1. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari designati dal Consiglio di Dipartimento.
- 2. La commissione giudicatrice dovrà valutare, sulla base dei titoli presentati e dell'esito del colloquio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere l'attività di ricerca oggetto del bando.

3. Prima di prendere visione delle domande di partecipazione, la commissione giudicatrice definisce i criteri generali di valutazione dei titoli e del colloquio e stabilisce per ciascuna tipologia di titoli il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione di cui al successivo articolo 7.
4. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.

Art. 7

Selezione e formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria, la commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - per i titoli, 40 punti;
 - per il colloquio, 60 punti.
2. Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d'età.
3. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
4. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia al concorso.
5. Il colloquio si terrà il 13/04/2026 alle ore 10:00. La pubblicazione sul sito web dell'Ateneo ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge pertanto convocazioni, avvisi, comunicazioni ed eventuali variazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale al link <https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/finanziamenti-ricerca/borseattivitaricerca>.
6. Il colloquio si svolgerà in presenza. Nel caso di svolgimento del colloquio in presenza, i candidati con giustificata motivazione da presentare per iscritto possono chiedere lo svolgimento del colloquio a distanza inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica ufficio.ricerca@unimc.it.
7. La commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali dei candidati, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
8. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore, è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell'Università di Macerata.
9. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà data comunicazione scritta dell'attribuzione della borsa di ricerca all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda.
10. I vincitori dovranno inoltrare la dichiarazione di accettazione nei termini stabiliti dall'amministrazione universitaria. In caso di mancata accettazione entro il termine stabilito la borsa di studio potrà essere conferita ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
11. Rinvii nell'inizio dell'attività, possono essere richiesti dall'interessato esclusivamente per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente certificati, nonché per l'applicazione delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità.
12. Il vincitore che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, dovrà trasmettere all'Ufficio competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'originale della traduzione ufficiale con dichiarazione di valore in loco del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese che ha rilasciato il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione, a pena di decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

Art. 8

Trattamento economico

1. La borsa è erogata in rate mensili posticipate.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa del titolare dell'assegno contro i rischi di infortuni e responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

3. La borsa di ricerca è sospesa nei periodi di assenza per maternità o paternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge. Il periodo di sospensione è recuperato al termine della naturale scadenza della borsa, con conseguente proroga della durata della stessa.
4. La borsa di ricerca è altresì sospesa, con conseguente proroga della durata della stessa, nei periodi di assenza per malattia o per astensione facoltativa per maternità o paternità superiori a quindici giorni continuativi.

Art. 9

Diritti e doveri del borsista

1. Il titolare della borsa di ricerca svolge l'attività di ricerca prevista dal programma sotto la direzione del responsabile scientifico.
2. Il titolare della borsa ha diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso la quale svolge l'attività.
3. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso strutture esterne all'Università, previa autorizzazione del responsabile scientifico, nonché presso un'istituzione di ricerca all'estero, coerentemente con il programma e gli obiettivi della ricerca. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente autorizzato dalla struttura di afferenza, a seguito di motivata proposta del responsabile scientifico.
4. Il titolare della borsa può partecipare a gruppi di ricerca, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento degli impegni stabiliti nel provvedimento di attribuzione, il titolare della borsa, previo parere favorevole del responsabile scientifico e successiva autorizzazione della struttura di afferenza, può svolgere attività di lavoro autonomo, ivi comprese le attività professionali ovvero il commercio e l'industria, a condizione che le attività in questione si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, non comportino conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta e non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Università.
6. Il titolare della borsa può svolgere le attività di relatore in seminari, convegni e conferenze e le attività pubblicistiche.
7. Il titolare della borsa è tenuto a presentare alla struttura di afferenza, al termine dell'attività, una relazione scritta sull'attività svolta e i risultati conseguiti, corredata dalla valutazione del responsabile scientifico.

Art. 10

Rinuncia e decadenza

1. Il titolare della borsa di ricerca può, con preavviso scritto di almeno trenta giorni comunicato alla struttura di afferenza e al responsabile scientifico, rinunciare alla borsa medesima.
2. In caso di mancato preavviso o di preavviso comunicato senza l'osservanza del termine minimo di cui al comma precedente, l'Università ha il diritto di trattenere o recuperare un importo corrispondente al trattamento economico relativo al periodo di preavviso non dato.
3. L'Università può disporre la decadenza dalla borsa nei seguenti casi:
 - a. ingiustificato ritardo o interruzione nello svolgimento dell'attività di ricerca prevista;
 - b. violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità e al divieto di cumulo e ai doveri del borsista;
 - c. altre gravi e ripetute inadempienze.
4. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
5. In caso di violazione del regime delle incompatibilità, il titolare della borsa è tenuto a restituire i ratei già percepiti relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.



Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e del GDPR UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile dell'Ufficio Ricerca Nazionale e Open Science, e-mail ufficio.ricerca@unimc.it

Art. 13

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Dato in Macerata

Il Rettore
Prof. John Mc Court